



L'INDIVIDUAZIONE del «cantiere temporaneo o mobile» cioè «qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile» (D.Lgs. n. 494/1996, art. 2, c. 1, lettera a) assume particolare rilievo per la determinazione del campo di applicazione della normativa sulla sicurezza (D.Lgs. n. 494/1996, art.1, c. 1).

1. Localizzazione del cantiere.

A tal fine, deve innanzitutto essere individuata la cosiddetta «area cantierabile», quell'area, cioè, dove si svolgono i lavori edili o di ingegneria civile (che sono elencati nell'allegato I al decreto n. 494/1996). In altri termini, si deve valutare il requisito della localizzazione nel senso che il cantiere deve essere localizzato e localizzabile in un luogo specifico e determinato.

Bisogna, inoltre, stabilire che cosa si intenda con l'espressione «qualunque luogo» che caratterizza la definizione di cantiere.

A tal fine, l'applicabilità del decreto sulla sicurezza dei cantieri (d.lgs. n. 494/1996) rimane esclusa ogni qualvolta i lavori contenuti nell'allegato I (elenco di lavori edili o di ingegneria civile) e nell'allegato II (lavori comportanti rischi) del decreto stesso, si svolgono in un'area non «localizzabile» come cantiere (Circ. n. 41/1997).



Specializzato in consulenza e assistenza legale su lavoro, previdenza e sindacale

DIMENSIONE LAVORO

a cura del Centro Ricerche e Formazione

Presidente Maria Novella Bettini



Edilizia e sicurezza sul lavoro

Dalla localizzazione all'unicità del luogo: le parole chiave del cantiere edile

2. Unicità del luogo.

Il contesto spaziale dei lavori deve essere unico: si ha una localizzazione unitaria del cantiere non solo nell'ipotesi in cui i lavori edili si svolgono nella medesima area, ma anche nel caso in cui le aree di lavoro, pur essendo diverse e fisicamente separate, siano caratterizzate dalla possibilità di una loro interazione, anche non simultanea. Condizione imprescindibile per il verificarsi della suddetta contiguità è il rispetto del criterio delle vicinitas, cioè la relativa contiguità spaziale tra le varie aree. Questo accade, per esempio, nei lavori di allestimento di stands fieristici all'interno di un padiglione comune, commissionati da uno stesso soggetto.

3. Unicità dell'opera e del committente.

Il criterio della unicità del luogo va integrato con quello della «unicità» dell'opera in corso di realizzazione, che deve essere riferita all'opera nel suo complesso, ossia all'intera opera e con quello dell'unicità della figura del committente, quale soggetto titolare dell'interesse (a

contenuto prevalentemente economico) alla realizzazione dell'opera.

4. La tipologia dei lavori.

La definizione della tipologia dei lavori, per i quali deve essere applicata la normativa sulla sicurezza, costituisce un elemento di immediato apprezzamento per alcune attività (ad esempio, le opere stradali o ferroviarie); per altre (come i lavori di manutenzione, montaggio e smontaggio di opere provvisorie) può essere necessario operare delle distinzioni caso per caso.

Le circolari ministeriali esplicative del D.Lgs. n. 494/1996 (la già citata n. 41/1997 e la n. 30/1998) hanno ridimensionato ciò che prima aveva un margine interpretativo troppo ampio e le loro indicazioni critiche hanno comportato delle modifiche all'allegato I, del D.Lgs. n. 494/1996, sfociando nel decreto legislativo, integrativo e correttivo, n. 528/1999. Scompaiono, così, i lavori di riparazione; i lavori sugli impianti vengono limitati agli interventi di tipo strutturale sugli impianti elettrici; le attività di sistemazione forestale devono essere inerenti a operazioni proprie dei cantieri edili.

Anche la definizione e la interpretazione del termine «impianti» deve essere necessariamente riferita agli impianti tecnologici utilizzabili per opere edili

o di genio civile e non anche ad impianti connessi alla produzione industriale, agricola o di servizi (Circ. n. 30/1998).

5. Campo di applicazione.

Al fine di non ampliare in modo eccessivo l'applicazione del decreto sulla sicurezza, la normativa europea (Direttiva n. 92/57/CEE) nell'elencare, sia pure a titolo esemplificativo, i lavori da considerarsi edili o di genio civile, contiene tutti esempi che hanno una incidenza diretta nel settore delle costruzioni. La localizzazione del cantiere assume, dunque, una valenza territoriale: non è cantiere ciò che non può essere localizzato sul territorio a fini costruttivi.

L'elenco contenuto nella direttiva viene definito come «non esauriente»: il rispetto del principio delle prescrizioni minime, dà al legislatore di ciascuno Stato il modo di determinarsi con una certa libertà di azione.

Per converso, nella normativa interna, l'elenco deve necessariamente essere tassativo. L'applicazione delle norme penali per il mancato rispetto della disciplina impone, infatti, il rispetto dei principi generali della «riserva di legge» e della «tipicità» (nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato).

Rinaldo Maccari



Denuncia di infortunio in via telematica

IN materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Inail gli infortuni, non guaribili entro tre giorni, da cui sono colpiti i dipendenti prestatori d'opera.

La denuncia di infortunio deve essere correlata dal relativo certificato medico.

Proprio con riferimento a quest'ultimo punto, il legislatore di recente (D.

Per informazioni

Tel. e fax
(mercoledì 12-14)
0874/484903
Piazza C.Battisti, 11
Campobasso
www.cref.it
info@cref.it

M. 15 luglio 2005) ha stabilito che, nel caso in cui il datore di lavoro effettui la denuncia dell'infortunio in via telematica, questi è esonerato dall'obbligo dell'invio del relativo certificato, il quale potrebbe già essere in suo possesso grazie all'invio effettuato dal medico di famiglia, dai medici ospedalieri o dallo stesso lavoratore.

Fatto salvo il suddetto esonero, l'Inail può comunque successivamente richiedere al datore di lavoro l'invio del certificato medico nell'ipotesi in cui lo stesso non sia stato inoltrato all'Istituto dall'infortunato o dal medico certificatore.

In caso di mancata trasmissione del certificato successivamente richiesto dall'Inail, al datore di lavoro potrà essere comminata una sanzione amministrativa da 258,22 a

1.549,37 euro che può essere ridotta, in via di conciliazione, a 516,45 euro.

Vincenzo Bottino

**Il datore
non è
obbligato
a inviare
il certificato
medico**
